

Decreto Prot. n. 131612 del 31/08/2021  
Repertorio n. 102

Posizione: Segreteria Amministrativa del Dipartimento

Tit. 1° Cl. 13

Fascicolo n.

**Oggetto: elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.**

Allegati: nessuno

#### IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. n. 526 del 24/07/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** l'art. 23, comma 3, del citato Statuto, disciplinante la composizione del Consiglio di Dipartimento, che alla lettera b) indica che lo stesso è composto da "una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento, e dei titolari di assegni di ricerca, nel numero previsto dalla legislazione vigente";
- Visto** l'art. 61, comma 1, lettera a) e lettera c) del citato Regolamento elettorale, disciplinante la componente elettiva del Consiglio di Dipartimento, che afferma che oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso e alla rappresentanza del personale tecnico-amministrativo (lettera b), partecipano le sottoindicate rappresentanze:
- *una rappresentanza degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio;*
  - *un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca del dipartimento.*
- Visto** il D.D. n. 61 del 01/06/2018 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, per due anni a partire dal citato decreto;
- Tenuto conto** che la rappresentanza studentesca nel predetto Organo è stata finora assicurata dalla proroga eccezionale di cui all'art. 7 del D.L. 22/2020 (Legge di conversione n. 41 del 6 giugno 2020), in virtù del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Vista** la circolare rettorale prot. n. 173951 del 20/10/2020, con la quale, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020, è stata, tra l'altro, disposta raccomandazione che le elezioni e in particolare quelle in cui è previsto un numero di partecipanti incisivo, siano svolte a distanza o siano rinviate a data da destinarsi;
- Vista** la circolare rettorale prot. n. 69599 del 04/05/2021 e la successiva prot. n. 128240 del 05/08/2021, con le quali sono state fornite indicazioni operative al fine di riattivare le procedure elettorali per la ricostituzione delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dipartimentali, anche derogando alla tempistica regolamentare;

- Ravvisata** la necessità di attivare la procedura elettorale in oggetto, consentendo la presentazione delle liste elettorali, in moda da poter espletare, con l'avvio delle attività didattiche di inizio autunno, al completamento della campagna vaccinale in corso, anche le operazioni di voto, in modo tale da ricostituire le rappresentanze studentesche con l'inizio del nuovo anno accademico 2021/2022;
- Considerato** che, in ossequio alle suddette indicazioni operative, le operazioni di voto elettronico dovranno espletarsi preferibilmente in presenza, con seggi elettorali allestiti nell'ambito della struttura dipartimentale, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid, fatta salva la necessità di ricorrere al voto da remoto qualora lo stato di emergenza lo rendesse necessario;
- Osservata** l'indicazione di far coincidere le proprie date di votazione con quelle stabilite dall'Ateneo per l'elezione della rappresentanza studentesca nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio degli Studenti, ossia il 5 e 6 ottobre 2021, nel pieno rispetto dei principi di efficienza ed economicità cui deve conformarsi l'azione amministrativa;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

### Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni per il rinnovo delle seguenti rappresentanze in seno al Consiglio del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale:

- **n. 15** rappresentanti degli iscritti a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di studio attivati e coordinati dal dipartimento;
- **n. 1** rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.

### Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (*e-voting*).

Il gestore tecnico dell'elezione è il sig. Giuseppe ZEVOLINI, in servizio presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale.

Il gestore tecnico seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di *e-voting* nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione di cui al presente Decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, con sede in Aversa alla via San Lorenzo n. 4.

### Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di laurea e laurea magistrale attivati e coordinati dal Dipartimento;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti di medesima tipologia che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai corsi del Dipartimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 4, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che hanno già maturato un numero di anni di iscrizione al proprio corso

di studio o a corsi di studio dell'Ateneo di pari livello per un numero di anni complessivi superiore a quello previsto per il corso attualmente frequentato aumentato di un'unità.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca:

- l'elettorato attivo e passivo spetta ai titolari di assegni di ricerca di durata almeno annuale e coordinati dal Dipartimento alla data di emanazione del presente provvedimento.

Il Direttore del Dipartimento entro dieci giorni dall'emanazione del provvedimento di indizione dispone la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle liste degli aventi diritto al voto. Avverso eventuali errori ed omissioni, gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

#### **Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati**

Le candidature devono essere contenute in liste corredate da dichiarazioni di candidatura individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista, con le relative dichiarazioni di candidatura, deve essere presentata all'ufficio competente da uno studente munito di elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, nelle ore di apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00), entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del presente provvedimento.

Ciascuna lista deve avere un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto da apporre presso l'ufficio competente, nelle ore di apertura al pubblico (dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00), nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione, alla presenza di un'unità del personale del medesimo ufficio.

Ciascuno studente può appoggiare la presentazione di una sola lista.

Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo e da una denominazione, da riprodurre anche su file.

La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che presso l'ufficio anzidetto, anche sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature**

Nei tre giorni successivi alla scadenza del termine per l'apposizione delle firme di sostegno, l'ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili, l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

#### **Art. 6 – Commissione elettorale**

La Commissione elettorale sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore.

#### **Art. 7 – Data, orario e modalità delle votazioni**

Le votazioni avranno luogo nei giorni **5 e 6 ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00**.

La costituzione e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, nel quale sarà inoltre fornita indicazione definitiva sulla modalità di voto, ovvero in presenza o da remoto.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto.

L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita presso il seggio elettorale, che assicurerà la segretezza delle operazioni. Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

Ai fini dell'elezione della rappresentanza studentesca ciascun elettore può esprimere un massimo di cinque preferenze, all'interno di un'unica lista.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca ciascun elettore può esprimere una preferenza.

La soglia minima per la validità delle elezioni è definita nella misura del 3% degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 8 – Propaganda elettorale**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale, nel giorno precedente quello delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

#### **Art. 9 – Proclamazione e nomina degli eletti**

Il Direttore del Dipartimento procede alla proclamazione degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione Elettorale.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.

Le componenti elettive degli studenti e dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle specifiche disposizioni regolamentari emanate con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non contrastanti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

Aversa, 31/08/2021

IL DIRETTORE  
Prof. Arch. Ornella ZERLENGA

